



TRIBUNALE DI COSENZA  
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 72	2019	Sentenza
N. 4158	2017	R.G.A.C.
N. 836	2019	Cronol.

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.01.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4158/17 RGAL

TRA

[REDACTED]

rappresentati e difesi

dall'avv. Giuseppe Pio Torcicollo

ricorrenti

E

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott.ssa Maria Teresa Tirroni e Sig.ra Anna Ruffolo

resistente

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., esponendo di aver partecipato ai concorsi per titoli ed esami, per i passaggi interni dall'area B (posizioni economiche B1, B2, B3) all'area C) posizione economica C1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 (Passaggi Interni) comma 1 lett. a) (tra le aree) del CCNL Ministeri, indetti su autorizzazione del MEF e del Dipartimento della Funzione Pubblica limitatamente a n. 460 posti, per l'immediato inquadramento in ruolo, nonostante l'accordo del 06.12.2005, intervenuto in sede di concertazione tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali, ne avesse disposti n. 920.

Lamentavano, quindi, di non essere stati inquadrati nella superiore area e così concludevano: *in via principale, accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto: a) dei ricorrenti* [REDACTED]

[redacted], ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO', a decorrere dal 19.12.2015; b) dei ricorrenti [redacted]

[redacted], ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'CAPO TECNICO', a decorrere dal 19.12.2015; c) dei ricorrenti [redacted]

[redacted], ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO', con decorrenza dal 19.12.2015; d) del ricorrente [redacted], ad essere inquadrato in Area III, posizione economica F1, nel profilo professionale di 'RESTAURATORE CONSERVATORE', a decorrere dal 19.12.2015; condannare il Ministero convenuto ad effettuare i predetti inquadramenti giuridici ed economici dalle suddette date e a effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dalle date medesime e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali; 2) IN VIA SUBORDINATA: in caso di accertata impossibilità della resistente amministrazione di inquadrare i ricorrenti entro le date suindicate e di riconoscimento della proroga (fino al 31.12.2017) della validità delle graduatorie per cui è causa, accertare e dichiarare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Area III, posizione economica F1, ciascuno nel profilo professionale suindicato, con decorrenza dalla data del 31.12.2017; condannare il Ministero convenuto ad effettuare i predetti inquadramenti sia giuridici che economici dalla suddetta data e a effettuare la ricostruzione di carriera dei ricorrenti riconoscendo loro l'anzianità maturata in detta area III dal 31.12.2017 e liquidando le differenze retributive spettanti, oltre interessi legali. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara a tal fine antistatario".

Il Ministero del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.

All'esito dell'odierna odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, la causa è decisa con sentenza contestuale.

Il ricorso è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.

Il DPCM del 16 gennaio 2007 ha disposto l'indizione delle procedure di riqualificazione per l'accesso alla posizione C1.

In forza di tale decreto e del successivo protocollo n. 7568 del Ministero e dell'accordo tra Ministero e organizzazioni sindacali del 12.07.2007, sono stati emanati n. 10 bandi per il passaggio dall'area B alla posizione economica C1 (tramite circolare n. 183 prot. n. 24649) relativamente ai seguenti profili professionali: archeologo: posti a concorso 46; architetto: posti a concorso 43;

archivista di Stato: posti a concorso 86; bibliotecario: posti a concorso 138; capo tecnico: posti a concorso 200; funzionario amministrativo: posti a concorso 181; esperto in comunicazione e informazione: posti a concorso 22; informatico: posti a concorso 72; restauratore conservatore: posti a concorso 83; storico dell'arte: posti a concorso 49. Per un totale di n. 920 posti complessivi.

Tali bandi hanno disposto che l'amministrazione avrebbe potuto procedere all'inquadramento in ruolo delle prime unità del personale (la metà di quelle previste in ciascun bando) collocate nelle graduatorie regionali, per un totale di n. 460 unità.

Le restanti unità del personale (la seconda metà dei vincitori di ciascun concorso) avrebbero conseguito l'inquadramento in ruolo solo dopo la concessione dell'autorizzazione da parte del MEF e del Dipartimento della Funzione Pubblica, restando, pertanto, fino a quel momento solamente dei potenziali vincitori.

E' pacifico che tutti i ricorrenti, all'esito delle procedure concorsuali, si sono posizionati o fra questi 460 potenziali vincitori o nelle graduatorie quali semplici idonei.

Ciò premesso, si osserva che i ricorrenti non hanno chiesto lo scorrimento della graduatoria, ma la loro diretta assunzione nell'inquadramento invocato.

L'accoglimento di tale domanda presupporrebbe che si fosse perfezionato un diritto soggettivo all'assunzione, ma tale diritto, nel caso di specie, non sussiste.

Esso, infatti, è subordinato alla concessione da parte del MEF e del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'autorizzazione ad effettuare i restanti inquadramenti in ruolo.

Tale autorizzazione costituisce un atto di macro - organizzazione della Pubblica Amministrazione, atto sull'emanazione del quale il Giudice Ordinario non ha alcun potere sostitutivo.

Alla luce delle superiori considerazioni, deve, dunque, concludersi che non sussiste il diritto dei ricorrenti all'assunzione nel superiore inquadramento di Area.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni oggetto del giudizio e della sussistenza di difformi orientamenti, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Cosenza, 16.01.2019

SEZIONE LAVORO  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
Oggi, il 16.1.2019  
IL CANCELLIERE  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Ornella Barbarossa

IL GIUDICE  
dott. Vincenzo Lo Feudo  
3